

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore POZZOLO ALBERTO FRANCO

Nella seduta del 19/11/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

La ricorrente chiede la restituzione della quota parte degli oneri finanziari, di intermediazione ed assicurativi, connessi alla concessione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto stipulato nel 2010 con l'intermediario resistente ed estinto anticipatamente (a novembre 2012), per un totale di 1.010,00 euro, e 100,00 euro per spese di assistenza professionale. L'intermediario resistente offre la somma di 395,88 euro e ulteriori 20,00 euro pagati dalla ricorrente per il procedimento davanti all'Arbitro e chiede al Collegio di rigettare ogni maggior richiesta avanzata dalla ricorrente.

Le circostanze di fatto possono essere così riassunte:

- il 28.4.2010 la ricorrente stipulava un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, rimborsabile in 72 quote mensili di 144,00 euro ciascuna;
- il 27.11.2012 la ricorrente estingueva anticipatamente il contratto sulla base del conteggio estintivo redatto dall'intermediario resistente;
- la ricorrente verificava che nei conteggi per calcolare l'importo dovuto per l'estinzione l'intermediario ricorrente non aveva detratto correttamente gli oneri assicurativi non maturati.

## DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento parziale.

L'intermediario resistente riconosce i fatti come descritti dalla ricorrente e aggiunge che, nel riscontrarne il reclamo, con missiva del 30.03.2015 ha provveduto a offrire alla ricorrente i necessari chiarimenti. Secondo l'intermediario, oltre al rimborso degli interessi per il periodo di ammortamento non goduto, pari a 468,58 euro, sono stati riconosciuti 82,00 euro come rimborso delle commissioni per le attività di gestione del prestito e 211,12 euro per il rischio di credit non maturato. L'intermediario ha inoltre dichiarato che nella risposta al reclamo si è dichiarato disposto a integrare il rimborso già previsto nel conteggio estintivo con una somma pari a 395,88 euro (determinata con il calcolo *pro rata temporis* sul valore delle Commissioni complessive dell'intermediario mutuante) unitamente all'importo di € 20,00 versato dalla ricorrente per il procedimento davanti all'Arbitro.

L'intermediario afferma che la ragione della sua resistenza alla domanda della ricorrente è che la natura degli oneri dedotti in contratto e i criteri di calcolo utilizzati dalla ricorrente non sono corretti, perché includerebbero le commissioni pagate all'agente mediatore del credito, che sono invece remunerative di un'attività antecedente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento.

In relazione alle affermazioni dell'intermediario, il Collegio nota che le commissioni dovute all'agente di intermediazione per la promozione e il

collocamento del finanziamento mediante offerta fuori sede, pari a 803,52 euro (pari al 7,75% del capitale lordo mutuato) in base alla fattura presentata dall'intermediario, non risultano specificate individualmente nel contratto, né in esso è presente alcuna sottoscrizione riferibile alla società di intermediazione. Nota inoltre che il premio anticipatamente versato dalla ricorrente a titolo di copertura assicurativa del rischio-vita ammonta complessivamente a 96,42 euro.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento dei Collegi secondo cui si ritiene che:

- siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo (riguardo a quest'ultimo punto, l'accordo ABI ANIA non prevede infatti che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento protetto da apposita polizza, la responsabilità dell'assicuratore rivesta natura esclusiva con conseguente venir meno dell'analoga responsabilità dell'intermediario);
- in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
- l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;
- l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo.

Il valore pro-quota degli oneri connessi al finanziamento e dei rimborsi già effettuati dall'intermediario sono riportati nella seguente tabella:

Rate a scadere n.41 su 72 (n. 31 pagate)	Totale	Rimborso effettuato dalla resistente	Metodo pro /quota	Oneri da retrocedere
Commissioni complessive "intermediario mutuante"	1.209,95	293,12	689,00	395,89
Commissione all'agente di intermediazione	803,52	0,00	457,56	457,56
Oneri assicurativi	96,42	52,16	54,90	2,74
TOTALE rimborso oneri anticipati				856,19

P  
e  
r

Per quel che concerne le spese legali, l'intermediario resistente rileva che, come avvenuto in passato per altri mutuatari insoddisfatti, se la ricorrente si fosse rivolta direttamente alla resistente avrebbe ottenuto comunque condizioni di maggior favore e si sarebbe vista retrocedere "somme maggiori di quelle abbonate in sede di estinzione anticipata" (nonostante la non debenza *ex lege*).

Dunque l'intervento del legale e la spesa affrontata dalla ricorrente per remunerarlo non sarebbero stati necessari.

In merito, è noto che il procedimento ABF non richiede l'assistenza professionale di un avvocato e il ricorso a tale servizio professionale è una libera determinazione del ricorrente. Il Collegio riconosce a tale titolo, quale voce di danno, una somma equitativamente determinata, come indicato ad esempio alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 3492/2012 (Pres. Marziale).

Il Collegio ritiene pertanto che il ricorrente abbia diritto alla restituzione dell'importo di 856,19 euro, oltre agli interessi e alle spese di assistenza professionale.

**P.Q.M.**

**Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente l'importo di euro 856,19 oltre**



**agli interessi legali dalla data del reclamo al saldo, oltre ad euro 100,00 per le spese di assistenza professionale.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA